

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Criteri e modalità per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo

Art. 3 Programma di controllo

Art. 4 Adempimenti dei funzionari delegati

Art. 5 Attività di controllo dei rendiconti

Art. 6 Rendiconti non inclusi nel programma di controllo

Art. 7 Modalità di conservazione

Art. 8 Abrogazione

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), disciplina il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare:

- a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo di cui all'articolo 52 ter, comma 1, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
- b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
- d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

Art. 2

(Criteri e modalità per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo)

1. L'universo di rilevazione del campione è costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti all'esercizio finanziario in esame.
2. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alla scadenza indicata dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007.
3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo è effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri previsti al comma 4. Al fine della rappresentatività dei rendiconti, di cui al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi su capitoli di spese correnti, su capitoli di spese d'investimento nonché su capitoli di spesa per partite di giro.
4. La scelta del campione è effettuata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri :
 - a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso dell'esercizio finanziario in esame;
 - b) rendiconti resi da funzionari delegati che, nel corso dell'anno precedente a quello in esame, sono stati destinatari di rilievi in sede di riscontro successivo, o ai quali sono state contestate irregolarità nel corso di verifiche di cassa;
 - c) rendiconti resi da funzionari delegati che, nell'esercizio finanziario precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'articolo 52 della legge regionale 21/2007;
 - d) rendiconti resi da funzionari delegati non assoggettati a campionamento negli ultimi due programmi di controllo;

- e) rendiconti individuati in base al valore dell'importo accreditato al funzionario delegato e/o dell'importo da questi pagato nell'esercizio finanziario di riferimento con la possibilità di differenziare i casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per ordine di accreditamento;
- f) rendiconti individuati in base a diversi criteri di scelta esplicitati nel programma di controllo di cui all'articolo 3 e che meglio permettono di evidenziare situazioni di criticità;
- g) rendiconti che non rientrano tra quelli assoggettabili a controllo in applicazione dei criteri di cui alle lettere precedenti.

Art. 3

(Programma di controllo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei rendiconti, il Ragioniere generale adotta, con proprio decreto, il programma di controllo nel quale sono indicati:
 - a) i criteri di scelta del campione, adottati fra quelli elencati all'articolo 2, comma 4;
 - b) i criteri di scelta del campione, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f);
 - c) i rendiconti da assoggettare a controllo, individuati dal codice meccanografico del funzionario delegato e dal capitolo di spesa o dall'ordine di accreditamento di imputazione delle spese.
2. Il decreto del Ragioniere generale viene trasmesso, tramite Posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai funzionari delegati i cui rendiconti sono stati selezionati ai fini del controllo, nonché alle strutture che hanno disposto l'apertura di credito.

Art. 4

(Adempimenti dei funzionari delegati)

1. I funzionari delegati presentano, entro il termine fissato dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007, il rendiconto composto dalla seguente documentazione:
 - a) il modello meccanografico 27/rag, che comprende:
 - 1) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti, munito dell'attestazione di riscontro richiesta dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 21/2007;
 - 2) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti;
 - 3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti;
 - 4) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti;
 - b) l'elenco analitico degli ordinativi estinti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale 21/2007, attestante l'avvenuto pagamento;
 - c) la documentazione in originale giustificativa delle spese effettuate; nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile, titolare del capitolo di spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, la documentazione può essere allegata in copia, munita della certificazione di conformità all'originale;
 - d) l'adeguata motivazione, ai sensi dell'articolo 52 quater della legge regionale 21/2007, di ciascuna spesa effettuata con pagamento in contanti;
 - e) copia dei decreti di impegno e apertura di credito relativi al rendiconto presentato.

Art. 5

(Attività di controllo dei rendiconti)

1. La Direzione centrale preposta al controllo, provvede, entro il secondo esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti compresi nel programma di controllo, al discarico, nelle situazioni contabili informatiche, dei rendiconti ritenuti regolari a seguito di riscontro amministrativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'attività di riscontro evidenzia irregolarità, la Direzione preposta al controllo invia, entro la scadenza fissata al comma 1, al funzionario delegato una nota di osservazione, fissando in

trenta giorni dal ricevimento della stessa il termine per la risposta. La nota è trasmessa anche alla struttura che ha disposto l'apertura di credito.

3. Qualora il funzionario delegato non fornisca idonee controdeduzioni all'osservazione formulata, la Direzione preposta al controllo non provvede al discarico dei rendiconti e informa la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Art. 6

(Rendiconti non inclusi nel programma di controllo)

1. La Direzione centrale preposta al controllo provvede al discarico automatico, nelle situazioni contabili informatiche, dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo di cui all'articolo 3.

2. Sul frontespizio del modello 27/rag. dei rendiconti indicati al comma 1 viene apposta, a cura della Direzione preposta al controllo, la seguente dicitura "Non controllati in applicazione dell'articolo 52 ter, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21".

3. Tali rendiconti sono comunque soggetti a controllo, sebbene già oggetto di discarico automatico ai sensi del comma 1, qualora risultino inclusi nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti) ovvero, in forza di motivato decreto del Ragioniere generale, ogniqualvolta se ne determini la necessità alla luce di sopravvenuti elementi conoscitivi.

Art. 7

(Modalità di conservazione)

1. Tutti i rendiconti di spesa sono conservati a cura della Direzione centrale preposta al controllo.

Art. 8

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2012, n. 063/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007).

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE